

TAR Emilia Romagna Bologna sez. II 22/4/2013 n. 308

Nomina del collegio dei revisori della provincia

ENTI LOCALI – PROVINCIA – COLLEGIO DEI REVISORI – NOMINA DI UN SOGGETTO CHE È REVISORE DI UNA SOCIETÀ CONTROLLATA DALLA PROVINCIA MEDESIMA – ILLEGITTIMITÀ – RAGIONI

È illegittima la nomina a revisore dei conti della Provincia di colui che rivesta la carica di sindaco effettivo di una società controllata dalla Provincia medesima, per il fatto che la stessa, con una partecipazione pari al 33,11%, esercita un controllo sostanziale sulla società, per effetto dello statuto, che prevede una coogestione (con sostanziale potere di veto) su tutti gli atti di programmazione, sui piani operativi e dei budget annuali, sui piani di investimento e su quelli di assunzione del personale proposte dall'organo amministrativo. Risulta quindi fondato il vizio di violazione dell'articolo 2399 lettera c) del codice civile in quanto la sussistenza di un rapporto quale revisore presso altra società partecipata dalla provincia configura un'ipotesi di autoriesame suscettibile, in astratto, di compromettere l'indipendenza della funzione.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente**

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Umberto Melecchi, rappresentato e difeso dall'avv. Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55;

contro

Provincia di Bologna, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Elena Giometti, Patrizia Onorato, domiciliata in Bologna, via Benedetto X i V, 3;

nei confronti di

Andrea Alessandri, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Boccioletti, con domicilio eletto presso Filippo Boccioletti in Bologna, via Altabella 11; Antonio Gaiani;

per l'annullamento

della deliberazione del consiglio provinciale della provincia di Bologna n.41 del 10.09.2012, portante la nomina del collegio dei revisori della provincia di Bologna per il periodo 15.09.2012 - 14.09.2015, nella parte in cui è stato nominato il dott.Andrea Alessandri in luogo del ricorrente dott.Umberto Melecchi che deve invece essere egli

nominato;
di ogni atto comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Bologna e di Andrea Alessandri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnata la deliberazione del Consiglio Provinciale della provincia di Bologna 41 del 14/9/2012 concernente la nomina del Collegio dei revisori della Provincia di Bologna per il periodo 2012-2015, nella parte in cui è stato nominato il dottor Andrea Alessandri.

Avverso il suddetto provvedimento vengono formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Le parti intime si sono costituite in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

2. Il ricorrente sostiene che il revisore nominato non era eleggibile, in quanto la sua nomina sarebbe in contrasto con l'articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 2399, comma primo, lettera C) del codice civile dallo stesso richiamato.

La suddetta censura viene poi ulteriormente sviluppata con la memoria depositata in data 23/11/2012 e notificata quali motivi aggiunti con la formula " per tuziorismo ed ove occorra possa".

Il ricorso è fondato.

Già con ordinanza cautelare n. 668/2012 questo Tribunale aveva ritenuto fondato ed assorbente il dedotto vizio di violazione dell'articolo 2399 lettera c) del codice civile in quanto la sussistenza di un rapporto quale revisore presso altra società partecipata dalla provincia di Bologna configura un'ipotesi di autoriesame suscettibile, in astratto, di compromettere l'indipendenza della funzione.

Invero l'articolo 236, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 concernente le cause di ineleggibilità e di decadenza dei revisori, prevede che per gli stessi valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

A sua volta l'articolo ed il comma richiamato, prevedono, fra l'altro, che non possono essere eletti alla carica di sindaco coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Deduce il ricorrente che il dottor Alessandri risulta sindaco effettivo in carica della Società Autostazione di Bologna a far data dal 27/4/2011 e fino al 31/12/2013.

Ciò posto in diritto si deve stabilire se l'incarico di revisore presso la Società

Autostazione faccia rientrare il controinteressato fra i soggetti "che sono legati alla società o alle società da questa controllate" oppure fra i soggetti legati alle suddette società da altri rapporti di natura patrimoniale che ne possano compromettere l'indipendenza vale a dire se ricorra l'ipotesi di cui alla lett. C) del primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, mentre non rilevano altri articoli del codice non espressamente richiamati, posto che la nozione di controllo deve necessariamente essere rapportata ai criteri sostanziali vigenti nel diritto pubblico.

Ritiene il collegio che la Società autostazione di Bologna rientri fra quelle controllate dalla provincia di Bologna, per il fatto che la stessa, con una partecipazione pari al 33,11%, esercita un controllo sostanziale sulla società, per effetto dello statuto, che prevede una co gestione (con sostanziale potere di veto) su tutti gli atti di programmazione, sui piani operativi e dei budget annuali, sui piani di investimento e su quelli di assunzione del personale proposte dall'organo amministrativo (si veda la lettera g) dell'articolo 12 dello statuto della società Autostazione Bologna in connessione con l'articolo 13. 1 che per la validità delle deliberazioni assembleari inerenti ad una serie di materie prevede il voto favorevole congiunto del comune e della provincia di Bologna. Lo stesso articolo 13. 1 prevede il voto favorevole congiunto del comune e della provincia per altre materie fondamentali quali le modificazioni dello statuto; l'alienazione, la compravendita di beni immobili, brevetti e rami d'azienda; l'assunzione di attività o di servizi e la dismissione di attività o di servizi già esercitati; l'emissione di titoli di debito.

Quanto sopra consente di ritenere che la società Autostazione di Bologna possa essere considerata controllata dalla provincia di Bologna in quanto in grado di esercitare un'influenza dominante sul complesso dell'attività gestionale stante la possibilità di esercitare il diritto di veto su una serie di atti fondamentali per l'indirizzo ed il governo della società stessa.

D'altra parte la stessa convenzione approvata dalla provincia e dal comune di Bologna stabilisce che i suddetti enti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dello statuto sociale consentono ad entrambi i soci di realizzare un pregnante controllo sulla gestione della società.

Ciò posto il collegio ritiene di dover confermare quanto sinteticamente riportato nell'ordinanza cautelare n. 668/2012, in quanto l'incarico di revisore del controinteressato presso la società autostazione di Bologna deve considerarsi incarico presso una società controllata dalla provincia il che impedisce l'elezione alla carica di sindaco della provincia di Bologna.

Ne consegue che la deliberazione impugnata deve essere annullata nella parte concernente la nomina del contro interessato a revisore.

Nè può essere accolta la tesi dei resistenti in ordine alla configurazione dell'incarico quale causa di incompatibilità, in quanto prevale il richiamo all'art. 2399 c.c. che riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Il ricorso non può invece essere accolto nella parte in cui chiede che venga accertato che spetta al ricorrente di essere nominato revisore della provincia di Bologna, in quanto tale declaratoria non rientra fra i poteri del giudice quando opera nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità.

Tenuto conto delle problematiche interpretative sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla la deliberazione del consiglio provinciale della provincia di Bologna n. 41/2012 limitatamente alla parte con cui è stato nominato il dottor Andrea Alessandri.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)